



_____ COMUNE DI SAN LORENZO IN BANALE _____

Norme per la detenzione e circolazione di animali

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 dd. 11.07.2003 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 dd. 18.11.2013

Titolo I – Norme generali

Articolo 1

Norme per i cittadini detentori di animali

Le presenti norme disciplinano la materia riguardante obblighi e comportamenti di cittadini detentori di animali nel territorio comunale di San Lorenzo in Banale.

Articolo 1bis

Anagrafe canina

Tutti i cani, come prevede la normativa vigente, devono essere dotati di microchip per poter essere sottoposti ad identificazione.

Titolo II – Della fauna selvatica ed esotica

Articolo 2

Della fauna selvatica italiana

Dall'entrata in vigore del presente regolamento è vietato commerciare, detenere a qualsiasi titolo animali vivi tutelati dalla legge 27.12.1977 n. 968 e aggiornamenti successivi; inoltre quelli compresi negli allegati II e III della Convenzione di Berna 19.9.1979 resa esecutiva in Italia con legge 07.02.1992 n. 150. Il divieto sarà automaticamente esteso alle specie protette da ogni futura altra legge statale o convenzione internazionale resa esecutiva in Italia.

Articolo 3

Della fauna selvatica esotica

Fatto salvo quanto di pertinenza della speciale regolamentazione statale sui circhi, giardini zoologici e serragli, è consentita la detenzione di animali appartenenti alla fauna esotica, non compresi negli allegati II e III della Convenzione di Berna 19.9.1979 resa esecutiva in Italia con legge 05.08.1981 n. 503 e dalla Convenzione di Washington di cui alla legge 07.02.1992 n.150, purché non velenosi o pericolosi per l'uomo e che non provochino al vicinato disturbo o molestia

Gli animali di cui sopra dovranno essere mantenuti in condizioni idonee per ciascuna specie.

Gli animali sopraccitati provenienti dall'estero, dovranno essere muniti di regolare documentazione sanitaria.

Titolo III – Detenzione

Articolo 4

Detenzione cani da guardia

I cani da guardia possono essere tenuti liberi entro i limiti di luoghi o proprietà private da sorvegliare o zone condominiali purché non accessibili al pubblico.

Ove gli anzidetti luoghi o proprietà private o zone condominiali siano aperti al pubblico, deve essere posto un cartello di avvertimento e gli animali debbono essere tenuti a catena, di lunghezza tale che consenta al cane adeguato esercizio motorio, ovvero rinchiusi in idoneo recinto, comunque custoditi in modo da non recare danno o molestia.

Articolo 5

Detenzione di animali dannosi o molesti

È proibito tenere in casa o a custodia dei fabbricati e giardini prossimi all'abitato cani che rechino disturbo alla pubblica quiete.

Articolo 6

Detenzione cani in proprietà confinanti con la pubblica via

Le recinzioni della proprietà privata confinante con la strada o con altre proprietà private devono essere costruite e conservate in modo idoneo ad evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle con le fauci e che l'animale possa mordere chi si trova sulla strada o in altra proprietà.

Articolo 7

Detenzione animali su autoveicoli

Il conducente di autoveicolo collocato in sosta deve provvedere a che l'animale lasciato sull'autoveicolo non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi.

Deve inoltre assicurare l'aerazione dell'autoveicolo e comunque evitare sofferenze all'animale.

Chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire e ad evitare pericoli per chi guida e per i passeggeri.

Articolo 8

Detenzione e conduzione animali nei locali di generi alimentari e nei luoghi di cura

È vietato detenere e consentire l'introduzione di cani nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezione, deposito, vendita all'ingrosso di generi alimentari.

Per quanto riguarda i punti di vendita al dettaglio, i ristoranti, bar e alberghi, ambulatori uffici e simili, la possibilità di divieto di cui al primo comma è riservata alla libera volontà del titolare dell'attività il quale dovrà tuttavia apporre sulla porta l'avviso dell'eventuale divieto.

È fatto obbligo al titolare che ammette il cane nel luogo di esercizio dell'attività di provvedere a rimuovere inconvenienti igienico-sanitari.

È altresì vietato detenere e consentire l'introduzione di cani nei luoghi di cura se non a loro esplicitamente riservati.

Articolo 9

Vaccinazioni obbligatorie

Il cane (o altri animali) qualora per legge ne fosse obbligato, dovrà essere regolarmente vaccinato nei modi e termini previsti. La norma si intende valida anche per gli animali al seguito dei turisti, i quali su richiesta dovranno esibire la relativa

documentazione ed in ogni caso attenersi alle disposizioni impartite dalla competente azienda sanitaria provinciale – servizio veterinario.

Titolo IV – Conduzione

Articolo 10

Conduzione cani in luoghi aperti al pubblico

Nelle piazze, vie e luoghi aperti al pubblico transito, i cani vanno sempre tenuti al guinzaglio e quelli di indole mordace devono essere muniti di idonea museruola convenientemente fissata.

I cani vaganti senza la prescritta museruola, e sprovvisti di segno di riconoscimento, potranno essere catturati e trasportati al canile comunale più vicino a spese del proprietario se identificato.

Articolo 11

Museruola

La museruola deve essere adatta alla taglia e razza e tale da impedire agli animali di mordere.

Il cane che, sebbene munito di museruola, riuscisse a mordere, sarà considerato, agli effetti del presente regolamento, come se ne fosse stato privo.

Articolo 12

Conduzione dei cani in particolari luoghi aperti al pubblico e nei locali pubblici

Salvo quanto disposto dal successivo art. 14 nei luoghi pubblici i cani devono sempre essere condotti con guinzaglio capace di trattenere validamente l'animale.

Nei locali pubblici, nei pubblici uffici e nei negozi di generi alimentari devono essere muniti anche della museruola.

Negli alberghi, salvo la facoltà di divieto di cui al comma II dell'articolo 8, i cani devono sostare nelle stanze occupate dai singoli proprietari. Nei luoghi comuni di transito i cani dovranno essere muniti di museruola e condotti a guinzaglio.

Articolo 13

Conduzione cani nei giardini e nei parchi pubblici

È vietato condurre o lasciar vagare cani nei giardini e parchi pubblici, aree verdi attrezzate, se non al guinzaglio.

È altresì vietato l'accesso dei cani negli spazi espressamente riservati al gioco dei bambini.

Articolo 14

Conduzione cani di grossa mole e di indole mordace

I cani di grossa taglia devono essere condotti a guinzaglio ed affidati a persona idonea ed in condizioni di trattenere validamente l'animale.

Quelli di indole aggressiva dovranno essere inoltre muniti di museruola.

Articolo 15

Conduzione cani da caccia, da pastore e delle Forze Armate

Possono circolare senza guinzaglio e senza museruola:

- a) i cani da caccia nell'esercizio venatorio;
- b) i cani da pastore nell'esercizio di conduzione o guardia del bestiame;
- c) i cani delle Forze Armate, di Polizia e della Protezione Civile quando utilizzati per servizio.

Articolo 16

Conduzione cani adibiti ai non vedenti o ai portatori di handicap

Ferme restando le modalità di conduzione (guinzaglio e museruola), i divieti concernenti la circolazione dei cani non sono operanti per gli animali di ausilio ai non vedenti o ai portatori di handicap.

Titolo V – Imbrattamento

Articolo 17

Imbrattamento suolo pubblico da parte di cani

I detentori o conduttori di cani onde evitare che gli stessi imbrattino il suolo dovranno essere muniti di attrezzatura idonea a ripulire. Tale attrezzatura dovrà essere eventualmente esibita al personale preposto al controllo.

La mancata presenza dell'attrezzatura citata comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa.

Qualora l'animale imbrattasse, il conduttore del cane ha l'obbligo di rimuovere le deiezioni mediante idonea attrezzatura a perdere.

La stessa potrà essere conferita esclusivamente nei cassonetti dei rifiuti solidi urbani.

Dal rispetto del dispositivo del presente articolo sono esclusi i non vedenti o i portatori di handicap.

Articolo 18

Somministrazione cibo agli animali su suolo pubblico

È fatto divieto di abbandonare su suolo pubblico gli avanzi ed i contenitori derivanti dalla somministrazione di alimenti agli animali.

Titolo VI – Disposizioni finali e transitorie

Articolo 19

Maltrattamento di animali

Fermo restando quanto stabilito dagli articoli precedenti, verranno adottati i provvedimenti previsti dalle vigenti norme di legge nei casi accertati di maltrattamento degli animali.

Articolo 20 **Sanzioni**

Le violazioni alle singole disposizioni del presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 50,00.

Le sanzioni sono applicabili al conduttore dell'animale o al responsabile giuridico se il conduttore è minorenne. Qualora l'animale sia vagante, ovvero l'accertamento sia concluso in tempi successivi, la responsabilità è del proprietario dell'animale o della persona che nel momento dell'infrazione ne abbia avuta la custodia.

Per la quantificazione della sanzione da applicare ai soggetti di cui al comma precedente che contravvengono alle disposizioni del presente Regolamento si rimanda all'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.